

“ Né Previti, né Pacifico, né Acampora risultano mai aver avuto mandato ufficiale a rappresentare i Rovelli. Eppure la famiglia pagò un miliardo



“ Al giudice che chiedeva alla signora Battistella come mai avesse deciso di pagare, la vedova rispose: «Sono insgni avvocati di Roma»

# Previti e i miliardi del cliente fantasma

**UN PRIMO ABUSO:** La perizia d'ufficio, un atto processuale elaborato in collaborazione con la parte Rovelli.

È a partire da questa fase processuale che si ha la prova di come Nino Rovelli avesse deciso di garantirsi un esito positivo della controversia che lo vedeva opposto all'Imi, ricorrendo a tutti i mezzi possibili e affidandosi a chi, sulla "piazza romana", tale esito era, evidentemente, in grado di assicurare.

Né l'avvocato Pacifico, né l'avvocato Acampora, né l'avvocato Previti risultano aver mai avuto mandato a rappresentare la parte Rovelli-SIR, né da Nino Rovelli né dai suoi eredi.

Nessuno degli avvocati che per anni hanno difeso la famiglia Rovelli ha mai sentito parlare di loro. (in particolare i testi Are e Giorgianni, legali "storici" dei Rovelli).

Eppure, morto Nino Rovelli il 30-12-1990 (un mese dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello 26-11-1990 relatore il consigliere Vittorio Metta, sentenza che diverrà definitiva), gli eredi di questi, la moglie Primarosa Battistella e il figlio Felice Rovelli, bonificheranno nel Giugno 1991 a favore di Attilio Pacifico, estero su estero, la somma di lire 1 miliardo che Pacifico smisterà in parte a Previti e Squillante per l'importo di Lire 133 milioni ciascuno (equivalenti al cambio dell'epoca a 100.000 dollari); mentre tra il Marzo e il Maggio del 1994 - ottenuta la liquidazione di quasi mille miliardi di lire da parte dell'Imi - gli eredi di Rovelli bonificheranno ai tre avvocati romani la somma complessiva di 67 miliardi in franchi svizzeri (10.850.000 ad Acampora, 18.000.000 a Previti, 28.850.000 a Pacifico). Di tali movimentazioni, come delle versioni difensive in ordine alla causale di questi pagamenti (e della loro totale infondatezza), si parlerà approfonditamente nei relativi capitoli di questa motivazione.

Basterà qui in estrema sintesi anticipare - in quanto funzionale a quanto tra breve si sottolineerà - che i due eredi Rovelli (dopo aver affermato che mai Acampora, Previti e Pacifico ebbero ad occuparsi della controversia Imi-Sir, se si eccettua qualche consiglio dato dal terzo a Felice in epoca successiva alla morte del padre) sostengono che pagarono quella somma a Pacifico perché questa era stata l'indicazione di Nino prima di morire (30-12-1990) anche se, in quella occasione, il de cuius non indicò loro né la causale (che non avrebbero saputo mai) e neppure l'entità del debito (che venne per la prima volta quantificata loro da Pacifico!). Quanto ad Acampora e Previti (nomi a loro non fatti dal defunto Nino) verranno pagati - a detta della Battistella e del figlio - solo in quanto Pacifico ebbe a dir loro che altri avvocati romani vantavano crediti nei loro confronti, crediti che anche in questo caso vennero da questi ultimi quantificati:

Domanda: «Come mai avete deciso di pagare quanto richiesto da Previti e da Acampora nonostante nessuna indicazione di queste persone sia stata data da suo marito?»  
Battistella: «Perché si trattava di insgni avvocati di Roma».

Verrebbe da dire: meno male che non si è presentato nessun altro a vantare crediti non documentati nei confronti del defunto Nino Rovelli! (Battistella interrogatori citati e interrogatorio del 14-9-96 e Felice Rovelli 8-5-1996 e consi-

derazioni sopra svolte su questo punto).

Previti, a sua volta, dopo aver dichiarato in sede di indagini preliminari che Nino Rovelli gli aveva dato mandato, prima della morte, di effettuare pagamenti a non meglio indicati professionisti, in dibattimento ha cambiato versione affermando che trattavasi di quanto dovutogli da Nino Rovelli per in verità non tanto chiari rapporti tra loro intercorsi negli anni '70. Nulla a che vedere, comunque a suo dire, con la controversia Imi-Sir. Acampora (la cui posizione è stata stralciata e definita con rito abbreviato ma i cui interrogatori in sede di indagini preliminari sono stati acquisiti il 29-7-2002) ha invece affermato che nella estate del 1989 (allorché la causa sull'«an» doveva essere riassunta in Corte d'Appello a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione e quella sul «quantum» era stata oggetto di impugnazione da parte dell'Imi), Nino Rovelli, in Svizzera, gli chiese di «dare un'occhiata» agli atti di causa, cosa che lui fece agendo da «consulente esterno» e redigendo un «appunto» (che verrà esaminato allorché si parlerà della sentenza redatta da Vittorio Metta il 26-11-1990 perché a questa fase si rife-

di una sentenza... l'istituto non ricordo se si trova a Milano o a Roma, la causa si è conclusa in cassazione, non ricordo esattamente quando...».

Neppure ricorda, Pacifico, il nome e la sede dell'istituto!

Nel successivo interrogatorio del 16 Luglio 1996, in merito alla causale del bonifico dei 28.850.000 nel 1994, così precisava: «Si tratta di somme che Rovelli Nino mi doveva precedentemente alla sua morte. Non si tratta di somme legate alla vicenda giudiziaria Imi-Sir. Si tratta di attività professionali diverse rese nel corso di venti anni circa a partire dal 1979-1980».

In dibattimento della fattura non si è più fatto cenno, mentre è stata confermata (con qualche precisazione in più) la versione difensiva circa la causale del bonifico della intera somma. Quanto al suo interessamento alla causa Imi-Sir, l'imputato ha affermato che Felice Rovelli si rivolgeva ogni tanto a lui per avere «notizie spicciole», come ad esempio la composizione dei vari collegi giudicanti, atteso che in lui «nutriva fiducia» mentre con i legali «ufficiali» non aveva tanta confidenza (versione confermata anche da Felice Rovelli).

Tutto qui.

Il fatto è che la suddetta fattura non fa riferimento ad una questione fiscale legata all'eredità, bensì proprio alla causa Imi-Sir: inizia con la indicazione della fase pendente nel 1990 presso la Corte di Appello, relatore Metta («esame studio della controversia davanti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio di rinvio») e conclude con quella di esecuzione («esame studio sulle possibilità di esecuzione contro l'Imi nei paesi esteri...»). Ignora, il Tribunale, il motivo per cui Pacifico abbia emesso questa fattura (corrispondente, per altro, a meno dell'1% di quanto poi effettivamente pagato dai Rovelli). Certo è che in essa si fa riferimento ad un suo interessamento alla causa anche in epoca precedente alla morte di Nino Rovelli, avvenuta il 30-12-1990, un mese dopo la sentenza redatta da Metta.

Questo, in estrema sintesi, quanto emerge dalle dichiarazioni degli imputati e dalla documentazione bancaria acquisita a seguito di rogatoria internazionale.

Ma, nel corso delle indagini preliminari, la Procura della Repubblica ebbe a disporre il sequestro di copia documentazione presso l'imputato Pacifico, tutta inerente la causa Imi-Sir. Si tratta dei documenti raccolti nei volumi 5 - ma soprattutto 4 - delle produzioni Pm in dibattimento. Altrettanta copiosa documentazione era in possesso di Giovanni Acampora ma non risulta essere stata sequestrata: è stato l'imputato che vi ha fatto riferimento, nel corso del suo interrogatorio al Pm acquisito il 29 Luglio 1992, producendo un elenco degli atti in suo possesso (praticamente a partire dall'origine della causa) e solo alcuni di essi (due citazioni in riassunzione per la causa in appello nel 1990 e un «appunto» di cui si parlerà nel capitolo dedicato alla motivazione della sentenza d'appello 26-11-1990). Quanto all'imputato Previti, nessuna perquisizione è stata effettuata, atto per il quale sarebbe stata ovviamente necessaria la concessione da parte del Parlamento di autorizzazione a procedere, con l'effetto di rendere comunque del tutto inutile un tipico atto «a sorpresa». Egli, in dibattimento, ha dichiarato di non essere in possesso di alcuna documentazione attestante i suoi ventennali rapporti con Nino Rovelli. Eppure una realtà diversa è stata prospettata al Tribunale dal teste Marco Iannilli, sentito alle udienze dell'8 Febbraio 2001 e del 22 Febbraio 2002. E Marco Iannilli, un dipendente «storico» dello studio Previti, ivi assunto fin dal 1976 e adibito (come più oltre si vedrà - vicenda Mondadori) alle più diverse mansioni in aggiunta a quella principale di «archivista». Su domande della stessa difesa Previti relative alla presenza in studio di documentazione riguardante Nino Rovelli, così ha risposto nell'esame dell'8-2-01:

Avv. Sammarco: «Sì, un'altra domanda: ricorda se tra i clienti dello studio vi fosse anche Rovelli? E se può specificare anche di che tipo di pratiche si trattava, se...»  
T.: «Dunque, io ricordo che c'erano

due faldoni intestati a Sir, se non erro, Sir Rovelli. Il... cioè la persona, cioè Rovelli, non lo ricordo, cioè Rovelli... però le pratiche me le ricordo perfettamente».

Avv. Sammarco: «Queste pratiche riguardavano la controversia con l'Imi oppure si trattava di altre questioni?»  
T.: «Riguardavano... c'era scritto... c'era scritto Rovelli Sir, erano nel procedimento... Imi io non me lo ricordo».

Avv. Sammarco: «Queste pratiche sono ancora disponibili presso lo studio?»  
T.: «Che io sappia, sì».

Attesa la rilevanza della questione (Previti ha precisato di non aver mai avuto come cliente dello studio Nino Rovelli) ci si sarebbe aspettata - dato anche il tenore della domanda finale del difensore - una immediata produzione di questa documentazione, a dimostrazione della natura dei rapporti Rovelli-Previti. E invece, per oltre un anno, di questi documenti si è «persa memoria» nel corso della istruttoria dibattimentale. Fino a quando, il 22-2-2002, è stato nuovamente sentito Iannilli in merito alla vicenda Mondadori:

Presidente: «Va bene. Senta, più che

nell'Aprile del 2003 ma la difesa non ha ritenuto opportuno produrre questi documenti, sulla cui esistenza presso lo studio Previti non possono esservi dubbi atteso che l'impiegato Iannilli lo ha confermato in due distinte occasioni. Nella prima occasione ha affermato di non ricordare riferimenti all'Imi, ma la seconda volta, dopo aver precisato di aver nel frattempo aperto i faldoni, ha con certezza detto: «ho visto scritto anche Imi», senza che la difesa Previti (e nessun'altra invero) obiettasse alcunché.

Ha poi precisato Iannilli che detta documentazione è presente in studio dai «primi anni 80», forse anche fine anni '70. Ora Previti (in epoca successiva all'esame Iannilli) ha affermato di aver avuto negli anni '70 con Nino Rovelli «un incontro professionale» non meglio specificato, di averlo aiutato durante la latitanza cui l'imprenditore lombardo era costretto in quegli anni e di averlo consigliato su come mettere al riparo il suo patrimonio da sequestri giudiziari. Nulla di tutto ciò giustifica, ovviamente, la presenza in studio dei «faldoni Sir/Rovelli-Imi (che infatti Previti esclude) tanto più con i riferimenti all'Imi di cui ha parlato il teste Iannilli sulla cui attendibilità nessuno può dubitare, essendo difficile da un lato catalogarlo «este-»

sentenza pag. 29	app. Acampora il 7/3/89 pag. 5	Bozza A pag. 3, bozza D pag. 3
si ricostruisce la volontà delle parti nell'ambito della legge n. 787/1978, posto che la disciplina dell'art. 231, secondo comma, C.C. è derogabile, ed occorre che le parti stesse avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto diverso dal costituendo consorzio	del posto che a disciplina dell'art. 231, secondo comma, C.C. è derogabile, ed occorre che le parti stesse avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati ad un soggetto diverso dal costituendo consorzio	dito che la disciplina contenuta nell'art. 231 C.C. non è imperativa, potendo il partecipante concederla, si impegna in sede di accertamento della comune volontà, l'esigenza emmentica di stabilire se le stesse, proprio per l'aggiaczo espresso e specificato che avevano operato alla legge 75 'non avessero voluto in realtà escludere che gli obblighi e i diritti di essi risultanti potessero essere imputati ad un soggetto giuridico diverso dal costituendo consorzio»

Il senatore di Fi ha sostenuto in aula di non aver mai posseduto fascicoli relativi alla causa Rovelli-Sir. Ma il suo archivista lo ha smentito

una domanda questa è una richiesta. Lei circa un anno fa, quando è stato sentito nell'ambito del procedimento IMI-SIR, ci ha detto che probabilmente nello studio Previti sarebbero ancora presenti i faldoni relativi alla causa IMI-SIR. Li ha per caso recuperati?... Che Lei ha parlato, a dir la verità, per essere più esatto Rovelli-SIR».

Iannilli «...faldoni attinenti Rovelli, sì, ci sono».  
Presidente: «E IMI no però?»  
Iannilli: «Io non li ho... Ho aperto qualcosa, mi pare, e ho visto scritto anche IMI...»  
Presidente: «Sono ancora lì?»  
Iannilli: «Sono ancora lì»  
Presidente: «No, siccome è passato un anno, magari pensavo che...»  
Iannilli: «No, no, ci sono»  
Presidente: «...avrebbero potuto essere prodotti».

Questa volta nella affermazione di Iannilli (dalla cui dichiarazione ben si comprende aver egli di recente - dopo l'esame del 2001 - visto e aperto i faldoni) vengono ricompresi anche atti con la dicitura "Imi". Il processo si è concluso

Ad Attilio Pacifico venne sequestrata una fattura di 242 milioni intestata alla vedova Rovelli. Per l'avvocato si trattava di una consulenza fiscale

risce). Questa è, a detta dell'imputato e in estrema sintesi, la causale del bonifico miliardario del 1994.

Più variegata, infine, la versione dell'imputato Attilio Pacifico. Occorre premettere che tra la documentazione sequestrata all'imputato è stata rinvenuta una fattura, datata 8 marzo 1994, intestata «Imi-Battistella Primarosa» dell'importo di 242 milioni di lire.

Il 29-3-1994 dai conti della Battistella presso la Banca Commerciale di Lugano partiva un bonifico di 241.600.350 lire a favore di un conto intestato a Pacifico presso la Rolo Banca di Roma (teste Spello e dichiarazioni Battistella dell'8 Maggio 1996 acquisite alla udienza del 29 Luglio 2002). Con riferimento a tale fattura Pacifico, interrogato il 19-9-1996 dal Pm di Milano, ha dichiarato che: «Si tratta di una parcella regolarmente fatturata alla Sig.ra Primarosa Battistella ved. Rovelli, per una consulenza fiscale relativa al pagamento della tassa di successione sia in Italia che in Svizzera...». Quanto invece alla sua conoscenza della causa intentata da Nino Rovelli all'Imi, così rispondeva sempre nello stesso interrogatorio: «L'eredità consisteva in una somma incassata dopo che era stata pagata da un istituto italiano. E' una somma dovuta da questo istituto credo in forza